



Codice procedura: 1765

Sigla Procedimento: ME 50-6

Proponente: Sig. Filippo Alibrandi

Autorità Procedente: Comune di Milazzo (ME)

Procedimento: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n. 453/2020”*.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 3 dal DRU – Dipartimento Regionale Urbanistica e contenute sul portale regionale.

PARERE n. 19./2022 - S III del 24/03/2022 Sottocommissione Pianificazione Territoriale C.T.S.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”*;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, ed in particolare l'articolo 91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “*Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana*”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;*”

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;



VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n° 273/GAB del 29/12/2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti nel Nucleo di coordinamento;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».

VISTA la Legge n°108 del 29.07.2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente SI-VVI;

VISTA l'istanza trasmessa via PEC - prot. n. 103612 del 01 dicembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento Urbanistica il 01 dicembre 2021 al prot. n. 19676, con la quale il Comune di Milazzo, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di “*Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n.453/2020*”, ed ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) RS01RPA0001A0 - Rapporto preliminare ambientale
- 2) RSO 1GIS0000A0 - ETRS89 shapefile Variante;
- 3) RSO 1REL0000A0 - Relazione Generale;
- 4) RSO 1EPS0001A0TAV 1_inquadramento territoriale;
- 5) RSO 1EPS0002A0 TAV 2_aereofoto 10000;
- 6) RS01EPS0003A0 TAV 3_stato di fatto 2000;
- 7) RS01EPS0004A0 TAV 4_stralcio PRG 5000;

Commissione Tecnica Specialistica – Verifica Assoggettabilità VAS ME 50-6 Comune di Milazzo - *Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n.453/2020*.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

- 8) RSO 1EPS0001A0 TAV 5_stralcio catastale 2000;
- 9) RSO 1EPS0006A0 TAV 6_planimeria variante 2000;
- 10) RSO 1EPS0007A0 TAV 7_planimetria variante contestualizzata nel PRG 2000;
- 11) RSO 1 R0I0000A0 Quietanza oneri istruttori.

VISTA la nota prot. n. 20180 del 09.12.2021 con la quale il Servizio 3 - Affari Urbanistici della Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Regionale Urbanistica - ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "*Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n. n. 453/2020*" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina
Ufficio del Genio Civile di Messina
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
Dipartimento della Protezione Civile
Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
ASP Messina
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Messina
Consorzio di Bonifica 11 Messina
Comune di Milazzo (ME)

RILEVATO che al termine della fase di consultazione del Rapporto Preliminare Ambientale sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale:

- Nota prot. n.5601 del 12/01/2021 assunta al prot.n.832 del13/01/2022, con la quale l'Asp Messina comunica che: - "*... esaminato il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.", questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene di condividere le conclusioni del Rapporto Preliminare di cui sopra in merito all'esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non si rilevano significativi impatti in materia ambientale e sanitaria.*
- Nota prot. n. 105000 del 10 dicembre 2021 assunta al protocollo DRU il 16 dicembre 2021 al n. 20623, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 2° comunica che: *... non si ravvisano profili di competenza della scrivente Struttura, posto che l'intervento di che trattasi non ricade in alcuna Riserva Naturale o Sito Rete Natura 2000 in gestione alla Struttura medesima.*

VISTA la nota prot. DRU 1459 del 24/01/2022 con la quale il Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - trasmette al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale la seguente documentazione, in forma digitale, consultabile nell'apposito Portale Ambientale Gestionale per l'espressione del parere tecnico di competenza della Commissione:

Commissione Tecnica Specialistica – Verifica Assoggettabilità VAS ME 50-6 Comune di Milazzo - *Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n.453/2020.*



Cartella Documentazione contenente n. file pdf:

- 1) Istanza Autorità procedente nota prot.n. 0103612 del 01 dicembre 2021 acquisita al protocollo DRU il 01 dicembre 2021 al n.19676;
- 2) Nota Dirigenziale prot. n. 20180 del 09/12/2021 di avvio consultazioni;
- 3) Rapporto preliminare ambientale con elaborati progettuali in formato digitale n. 10;

Pareri S.C.M.A.:

- 4) Nota Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 2° prot. n. 105000 del 10 dicembre 2021 assunta al protocollo DRU il 16 dicembre 2021 al n. 20623;
- 5) Nota Asp Messina prot. n.5601 del 12/01/2021 assunta al prot.n.832 del13/01/2022.

Comunicando altresì che non è pervenuto in seguito alla consultazione nessun altro riscontro da parte dei S.C.M.A. e nessuna deduzione da parte dell'Autorità procedente.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nella Relazione Generale e nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del programma;

Il progetto di che trattasi ha ad oggetto una Variante urbanistica di un'area sita nel Comune di Milazzo, proposto dal servizio 6° - "Politica del Territorio" del 4° settore del Comune. L'area è identificata al Catasto del Comune di Milazzo al Foglio di mappa n. 6 particelle 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1232, 2371, 2372, ha una superficie complessiva pari a mq. 4892 circa, è ubicata in ambito urbano, è compresa nella perimetrazione del centro urbano e ricade secondo il P.R.G. vigente in zona destinata a **Servizi "SP"** (art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.), **in particolare servizi di verde attrezzato e in minima parte in "Mobilità di Piano"**.

RILEVATO che dalle informazioni del RAP, nonché dalle documentazioni e cartografie poste in allegato, non è chiara sia la parte di superficie dell'area interessata dalla V.U. in oggetto, che l'entità della stessa destinata in parte a zona di "SP" ed in parte a zona di "Mobilità di Piano", anche se viene dichiarato genericamente che quest'ultima è in minima parte.

CONSIDERATO che in relazione allo strumento Urbanistico P.R.G. del Comune di Milazzo nel RAP si afferma che: - *Il comune di Milazzo è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, con prescrizioni, dall'Assessore Regionale per il Territorio e per l'Ambiente con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38, parte I, del 5 agosto 1989. Le Norme Tecniche di Attuazione dell'anzidetto strumento urbanistico generale sono quelle approvate dall'Assessorato con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989 integrate con le modifiche introdotte con il successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993. Con deliberazione n. 90/CC del 20 settembre 2004, del Commissario regionale nominato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato approvato, lo "Schema di Massima" della Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Per ragioni temporali, il Piano e le sue Varianti non sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), essendo stata questa procedura introdotta successivamente.*

CONSIDERATO che per quanto attiene la destinazione urbanistica dell'area, nel RAP e nella Relazione Generale si afferma che: - *Nello Schema di Massima del PRG, adottato dal Commissario Regionale ad Acta con deliberazione n. 90/C.C. del 20.09.2004, l'area ha mantenuto la destinazione a Servizi. Nonostante la scelta*



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

di destinare l'area a Servizi "SP" derivasse dal fatto di soddisfare i fabbisogni dettati dal D.M. 02-04-1968, n. 1444, non risulta presentato alcun piano particolareggiato o progetto di viabilità per le aree oggetto di riqualificazione.

CONSIDERATO che secondo quanto emerge dalla Relazione Generale e dal RPA versati in atti, per l'area oggetto di Variante, i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono decaduti, pertanto, è attualmente classificata come Zona Bianca. Invero, considerata la decadenza dei vincoli di cui al P.R.G., il Sig. Alibrandi Filippo, con istanza del 16/04/2018 ha chiesto al Comune di procedere all'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area sopra specificata. Nel silenzio serbato dall'Ente Comunale, veniva proposto un ricorso amministrativo che si concludeva con sentenza n. 453/2020 con la quale si ordinava al Comune, nel termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica della sentenza, di provvedere ad attribuire all'area una destinazione urbanistica, nominando, in caso di inadempienza, in via sostitutiva un commissario ad acta individuato nella persona dell'ing. Antonio Cardia.

Ai fini della riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto, il Commissario ad acta con la nota prot. n. 53237 del 31-07-2020, dopo aver effettuato le analisi del caso, in considerazione che l'area oggetto di proposta di variante urbanistica, risulta inglobata in un contesto urbanistico totalmente edificato a meno di lotti interclusi, confinando a Nord e Ovest con aree fabbricate ricadenti in zona omogenea "B0a" ed essendo delimitata a Est e Sud dal viale Sicilia (Asse Viario), ha ritenuto appropriato proporre per l'intero lotto in questione la nuova destinazione urbanistica di zona "B1a".

La zona omogenea "B1a" è normata dall'art. 10 delle N.T.A. del nel P.R.G. - *Residenziale di completamento interna al perimetro del centro urbano e parzialmente edificata oltre i limiti minimi di cui all'art. 2 del D.I. 2.4.1968, n. 1444.* - il quale consente gli interventi di - *Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione; ... Nuove costruzioni* - e prescrive una Densità edilizia territoriale max 2,5 mc/mq;

Inoltre le prescrizioni particolari per la zona omogenea "B1a" prevedono che le aree per i servizi collettivi, da cedere gratuitamente (di cui all'art. 5 delle N.T.A.), dovranno risultare di almeno 10 mq per ogni 100 mc di volume da realizzare e la loro cessione, a giudizio dell'Amministrazione, potrà essere convertita in monetizzazione qualora la quantità di area da cedere non sia superiore a 1.000 mq.

Nel caso specifico dell'area in oggetto, a fronte di una superficie catastale pari a 4.892,00 mq e in funzione della densità edilizia territoriale massima di 2,5 mc/mq, sarà possibile realizzare un volume massimo di 12.230,00 mc.

Di conseguenza è da prevedere la cessione al Comune di aree per servizi collettivi di una superficie pari, al massimo, a 1.223,00 mq.

Sviluppando per intero la cubatura consentita sarà possibile insediare nel lotto un numero di abitanti pari a $n = V_{max} / 80,00 mc = 12.330,00 mc / 80,00 mc = 153$ abitanti, per ognuno dei quali dovrà essere ceduta una superficie minima pari a 18 mq, da destinare a spazi pubblici e servizi di interesse collettivo.

Ne consegue che dovranno essere cedute, o monetizzate, le seguenti dimensioni minime per servizi:

1. Superficie occorrente per parcheggi ab. $153 \times 2,50 mq = 382,50 mq$;
2. Superficie occorrente per verde attrezzato ab. $153 \times 4,50 mq = 688,50 mq$;
3. Superficie occorrente per istruzione ab. $153 \times 4,50 mq = 688,50 mq$;
4. Superficie occorrente per servizi ab. $153 \times 2,00 mq = 306,00 mq$;
5. Superficie occorrente per verde e sport ab. $153 \times 4,50 mq = 688,50 mq$;

CONSIDERATO che nella Relazione Generale in riferimento alla dotazione di servizi viene asserito che: -

- La dotazione di servizi occorrenti a seguito dell'insediamento di 153 abitanti è $mq.205.847 = 9,087 mq./ab.$
- La situazione reale è $mq.246.360 = 11,00 mq./ab.$



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

Il fabbisogno di attrezzature previsto in variante risulta quindi soddisfatto. In quanto la dotazione minima di servizi di standard di cui al D.M. n. 1444/68 è pari a mq. 205.847, inferiore alla quantità di attrezzature esistenti e previste nel PRG che risulta di mq. 246.360.

CONSIDERATO che nel RAP si afferma che: - ... *all'interno della nota prot. n. 53237 del 31-07-2020 del Commissario ad acta, viene precisato che la riclassificazione urbanistica proposta dovrà essere attuata mediante "Accordo urbanistico" ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 19/2020. Tale riclassificazione risponde ai principi di cui al comma 2 dello sopra citato articolo, in quanto consente al Comune di Milazzo di orientare le soluzioni urbanistiche del piano attuativo a quanto indicato dall'art. 34 della L.R. n. 19/2020, nonché il soddisfacimento dell'interesse pubblico consistente, tra l'altro, nella realizzazione del collegamento viario tra piazza XXV Aprile (uscita "Centro" dell'Asse Viario), la via Maio Mariano e il litorale di Ponente.*

RILEVATO che quanto asserito nel RAP, sul soddisfacimento dell'interesse pubblico, consistente nello specifico, stante alle dichiarazioni del Proponente: "*... nella realizzazione del collegamento viario tra piazza XXV Aprile (uscita "Centro" dell'Asse Viario), la via Maio Mariano e il litorale di Ponente*", non è stato rappresentato nella documentazione posta in allegato, per cui non risulta chiaro l'intervento proposto.

RILEVATO che il richiamato Art. 34, della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 – Norme per il governo del territorio, inerente il Contenimento del consumo di suolo, non si può ritenere confacente alla proposta di cui in oggetto in quanto ai commi 1 e 2 recita testualmente: - *1. In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato. 2. Il consumo di suolo è consentito, entro il limite massimo del dieci per cento della superficie del territorio urbanizzato, esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico dalla normativa vigente, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale scopo, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo di suolo.*

CONSIDERATO che nel RAP, in merito ai Criteri definiti nell'allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12), si afferma quanto di seguito sintetizzato:

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

Secondo quanto riportato nel RPA: - "*Per il lotto è stata proposta l'attribuzione della Zona Territoriale Omogenea "B1a" del vigente PRG. In tale zona sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzioni, nuove costruzioni con destinazione residenziale. La ritipizzazione urbanistica dell'area tiene conto sia delle caratteristiche delle aree circostanti che del fabbisogno di servizi di pubblica utilità. Infatti la nuova costruzione di edifici a carattere residenziale dovrà prevedere la cessione al Comune di aree per servizi collettivi in ragione di mq 10 ogni 100 mc di volume realizzato. La superficie catastale, pari a mq 4.892,00 consentirà la realizzazione di un volume massimo di 12.230,00 mc, con la conseguente cessione di aree fino a 1.223,00 mq.*"

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

Il proponente afferma che: - *“I cambiamenti proposti non influenzano l’ubicazione, le dimensioni e le condizioni operative precedentemente definite a livello di pianificazione dal P.R.G. vigente per le zone circostanti, né i piani gerarchicamente sovraordinati.”*

CONSIDERATO che il proponente effettua altresì un’analisi della verifica di coerenza della variante proposta in rapporto ai seguenti Piani:

- Piano territoriale di Coordinamento Provinciale di Messina (PTCP): - *Allo stato attuale, per la Provincia di Messina, è stato redatto lo schema di massima del PTP “Quadro conoscitivo e propositivo”, approvato con delibera del consiglio provinciale del 13/02/2008 e in attesa del Decreto del Presidente della Regione che disciplini i contenuti specifici e le procedure in materia di Pianificazione Territoriale (P.T.C.). Dall’analisi e valutazione delle risorse territoriali naturalistiche e culturali riportate nel Piano Provinciale, si evince che relativamente all’area oggetto del presente studio non emergono né controindicazioni né regolamentazioni per la realizzazione del piano di lottizzazione.*
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR): - *Il territorio comunale di Milazzo risulta incluso nell’Ambito 9, Area della catena settentrionale (Monti Peloritani). ... Il Piano Paesaggistico è strutturato in Paesaggi Locali (Titolo III delle NTA), per i quali le modalità di intervento del Piano Paesaggistico – Ambito 9 sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA – Titolo I, II e III), che identificano livelli di tutela e di recupero. L’area oggetto di riclassificazione è compresa tra le aree con livello di tutela I (art. 20 N.T.A.).*
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): - *Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore. ... Dalla disamina del P.A.I. Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico Art. 1 del D.L. 180 e L. 267/98 e SS.MM.II., si evince che per la zona in oggetto non sono presenti vincoli, idraulici, geomorfologici, dei dissesti.*

Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Il RPA osserva che *“L’area oggetto di proposta di riclassificazione urbanistica si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato e antropizzato, ove sono presenti diverse opere di urbanizzazione e numerosi insediamenti residenziali. Questo aspetto è chiaramente evidenziato anche nella Carta dell’Uso del Suolo della Regione Sicilia.”*

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Il rapporto preliminare ambientale rileva come *“L’area in questione non presenta fattori di criticità sia dal punto di vista degli habitat che dal punto di vista della fauna.”*

CONSIDERATO che in riferimento al quadro dei vincoli che interessano l’area di interesse nel RPA si dichiara che:

- *L’area in oggetto non risulta inserita in perimetrazioni di interesse ambientale, in siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale.*
- *Non presentando caratteristiche di pregio ambientale tali da richiederne la tutela, non sussistono sulla zona vincoli, prescrizioni o limitazioni attinenti la tutela ambientale.*
- *A livello di interesse paesaggistico, in riferimento all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, l’area non risulta inserita in:*
 - o *zone costiere e ambiti marini;*
 - o *zone in prossimità di fiumi/torrenti/corsi d’acqua, zone umide;*



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

- zone montuose e forestali;
- riserve e parchi naturali.
- L'unico vincolo di natura paesaggistica è determinato dall'insistenza della zona in oggetto all'interno di **un'area di interesse archeologico (art. 142, lett. m) D.L. 42/04 e ss.mm.ii.)**. Inoltre l'area risulta estranea a:
 - zone a forte densità demografica;
 - zone di importanza culturale;
 - territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
 - zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
 - zone classificate o protette dalla normativa nazionale, siti della rete Natura 2000.

Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Sotto tali aspetti il RPA afferma: - *“La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non interferisce con l'attuazione della normativa comunitaria di settore.”*

CONSIDERATO che nel RAP (pag.31 Tabella 5) viene allegata altresì una tabella analitica ove per singolo aspetto ambientale, si riporta una sintesi del principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio, da cui, si afferma: - ... *scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale, ... i quali ... permetteranno di indirizzare le azioni/interventi sull'area per la quale è proposta la riclassificazione urbanistica in chiave ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento.*

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Uso del suolo - *Per quanto concerne le caratteristiche di utilizzazione del suolo dell'area in oggetto ci si è avvalsi della “carta dell'uso del suolo” realizzata dalla Regione Sicilia. Basandosi sulla classificazione Corine Land Cover, il sito interessato dalla riclassificazione urbanistica risulta interamente inserito tra le zone residenziali a tessuto compatto e denso.*

Aria e fattori climatici

Condizioni pluviometriche - *Il regime delle precipitazioni dell'area in esame è di tipo “Mediterraneo” e non presenta anomalie e/o incompatibilità con la ritipizzazione dell'area oggetto.*

Climatologia: - *Non si riscontrano criticità che possano incidere sulla riclassificazione. La climatologia della regione territoriale di Milazzo si inserisce, per le sue caratteristiche generali nella climatologia della costa settentrionale della Sicilia.*

Regime termico: - *L'andamento delle temperature medie mensili evidenzia dei massimi in corrispondenza dei mesi di Luglio e Agosto (30° C) e dei minimi nei mesi di Gennaio e Febbraio (10° C) con una conseguente escursione annua pari a 20° C.*

Venti: - *Nell'area in questione i venti predominanti e costanti, sia deboli che medi e forti, sono il Ponente e, con frequenza minore, lo Scirocco. Tale situazione si registra in tutti i mesi dell'anno a eccezione dei mesi estivi, durante i quali diminuisce la frequenza dei venti forti. I venti forti e fortissimi (7°-12° scala Beaufort) si concentrano nei periodi autunnali e invernali, anche se si presentano con frequenze minori rispetto a quelli più deboli.*



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

Regime pluviometrico: - La piovosità annua dell'area è di circa 850-900 mm. I mesi di maggiore precipitazione risultano essere Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio. Negli ultimi dieci anni si è verificato un graduale cambiamento climatico, manifestato con l'accentuarsi di fenomeni a carattere temporalesco, che hanno evidenziato quindi una lenta tropicalizzazione dell'area. Le intense piogge e la morfologia pianeggiante della Piana di Milazzo provocano spesso, nei mesi più piovosi, fenomeni di allagamento principalmente dovuti **all'inadeguatezza del sistema fognario, che non riesce a convogliare e smaltire le acque**, provocando disagi alla comunità.

Aria: - Il territorio del Comune di Milazzo e dei comuni limitrofi è caratterizzato dalla presenza di impianti industriali a elevato impatto ambientale. Nel territorio la qualità dell'aria non è certamente delle migliori, anche se rispetto agli anni passati sono stati fatti dei progressi.

Acque: - Non è prevista alcuna depauperazione delle risorse idriche presenti nel sottosuolo. Nell'area interessata, inoltre, non sono presenti elementi di idrografia superficiale degni di nota.

Suolo e sottosuolo

Inquadramento Geografico-Morfologico: - L'area ... ricade al margine settentrionale della vasta pianura costiera denominata "Piana di Milazzo" ed è ubicata nella tavoletta "Milazzo" I S.O. del F. 253 edito dall'I.G.M. Tale pianura, compresa tra le foci dei torrenti Mela e Floripotema, si estende per diversi chilometri in direzione sud, verso l'entroterra tirrenico. Il tratto terminale di pianura costiera costituisce lo stretto istmo, larghezza max di 800 m, su cui si sviluppa gran parte dell'abitato di Milazzo. L'istmo congiunge la costa nord-orientale della Sicilia all'aspro promontorio di Capo Milazzo. L'andamento morfologico è praticamente pianeggiante con lievissima pendenza dei terreni nell'ordine del 1% in direzione Est. Il sito in oggetto ha un andamento plano-altimetrico regolare, le altezze relative vanno da 3,80 a 8,00 m.s.l.m.

Inquadramento idrologico: - La porzione di territorio interessata dalla proposta di riclassificazione urbanistica, ricade in un'area intermedia tra i bacini imbriferi del Torrente Floripotema e del Torrente Mela, due corsi d'acqua a carattere spiccatamente torrentizio. ... La pianura alluvionale costituisce un'importante struttura acquifera in grado di ricevere e trasmettere una notevole quantità di acqua di falda, nell'area in studio il livello della falda è ipotizzabile a quote prossime al livello del mare.

Inquadramento Geomorfologico e Stato di fatto: - I terreni interessati dalla proposta di riclassificazione urbanistica, costituiscono un'area a morfologia pianeggiante, leggermente declive verso il viale Sicilia (Asse Viario). Il rilievo geolitologico di dettaglio, i dati di letteratura e d'esperienza locale consentono di affermare che i depositi alluvionali nell'area d'interesse, non presentano fenomeni di dissesto in atto, inoltre, si esclude la presenza di dislocazioni che possano compromettere l'edificabilità dell'area, alla quale nel complesso, possono essere attribuite buone condizioni di stabilità. Si precisa che dalla disamina del P.A.I. Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico Art. 1 del D.L. 180 e L. 267/98 e ss.mm.ii., si evince che per la zona in studio non sono presenti vincoli idraulici, geomorfologici o relativi ai dissesti, come evidenziato precedentemente.

Inquadramento Geostrutturale: - Il dominio geologico in cui ricade il territorio comunale Milazzo è condizionato dalla complessa storia evolutiva della catena Peloritana che rappresenta un settore dell'Oroclino Appenninico-Maghrebide originatosi dalla collisione tra crosta continentale africana e crosta "europea". ... L'area in oggetto si trova a far parte di un settore tirrenico in distensione collocato a tergo dell'Orogene, il cui fronte di compressione è migrato a Sud fino all'attuale disposizione lungo il margine dell'Altipiano Ibleo. ... L'elevata sismicità del territorio messinese va ricercata ... nel dinamismo distensivo



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

nelle aree peritirreniche unitamente ad una più o meno accentuata instabilità dei terreni innescata spesso da fenomeni deformativi talora impercettibili.

Lineamenti geologici locali: - *Il rilevamento geologico di dettaglio è stato esteso ad un'area più ampia di quella di stretto interesse progettuale, al fine di individuare un intorno territoriale sufficientemente ampio e significativo per un adeguato inquadramento geolitologico.*

I Depositi alluvionali recenti (Olocene). Rappresentano il litotipo affiorante nel sito d'interesse progettuale e caratterizzano gran parte della piana alluvionale costiera. ... la genesi della suddetta piana, che raggiunge notevoli spessori, va ricercata nell'azione combinata di agenti morfogenetici sui rilievi della catena peloritana, i cui versanti costituiti da rocce scistoso-cristalline e arenacee, risultano profondamente intagliati e tendono a raggiungere il profilo di equilibrio. Dall'analisi condotta sui terreni affioranti nella zona d'interesse progettuale, è possibile affermare che qui si ritrovano sedimenti granulari sciolti la cui granulometria è compresa tra quella del limo e quella della sabbia fine e grossolana; in subordine a detti sedimenti si riscontra la presenza banchi ghiaiosi che a luoghi individuano strati e livelli ad andamento lenticolare di spessore variabile e talvolta cospicuo. La deposizione di questi sedimenti è legata alla dinamica del loro trasporto, difatti la prevalenza di un termine litologico rispetto agli altri, testimonia un particolare ambiente deposizionale condizionato dalle locali correnti di trasporto nell'atto della sedimentazione. ... i depositi alluvionali, rappresentano una successione litologicamente complessa, costituita in genere da strati sabbioso-limoso-argillosi alternati a strati sabbiosi e ghiaiosi.

Flora, fauna e biodiversità: - *Il lotto in oggetto non ricade in aree naturali protette (aree S.I.C. e Z.S.C.), né in Zone a Protezione Speciale proposte anche come siti di interesse comunitario. Come detto in precedenza, il lotto di terreno ricade in un'area urbanizzata, con la presenza di numerosi insediamenti residenziali.*

RILEVATO che dall'esame del geo portale della regione Sicilia e del Portale Google Earth, nell'area risultano essere presenti alcune specie arbustive, ma nel RAP non viene riportato alcun elemento conoscitivo in merito.

RILEVATO che il RAP non ha fornito elementi conoscitivi sulla componente ambientale paesaggio, sull'Accessibilità dell'area e sulle Reti tecnologiche presenti nell'area quali ad esempio: - le reti dei servizi, acqua, energetica, telefonica, fognaria e smaltimento acque piovane.

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Il proponente afferma che "... La riclassificazione urbanistica dell'area non prevede impatti rilevanti, se non quelli fisiologici, transitori e mitigabili, che si potrebbero produrre nella fase di successiva urbanizzazione della superficie in questione.

CONSIDERATO che nel RAP ci si limita a rassegnare:

Inquinamento e disturbi ambientali: - *La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non comporta elementi di inquinamento o disturbo per l'ambiente.*

Radiazione: - *Non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlabili alla riclassificazione urbanistica dell'area.*

Inquinamento luminoso: - *Non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlabili alla riclassificazione urbanistica dell'area.*

Rifiuti: - *La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non comporta la produzione di rifiuti.*

Commissione Tecnica Specialistica – Verifica Assoggettabilità VAS ME 50-6 Comune di Milazzo - Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n.453/2020.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

Energia: - *La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non ha impatti di tipo energetico.*

Rischio di incidenti relativi alle sostanze e alle tecnologie utilizzate: - *La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non prevede l'utilizzo di sostanze e/o tecnologie pericolose per l'ambiente.*

Carattere cumulativo degli impatti;

Nel RAP ci si limita ad affermare come: “... Allo stato attuale, nell'intorno dell'area in oggetto non sono presenti altre attività che producono impatti. Non si prevedono pertanto impatti cumulativi.”

Natura transfrontaliera degli impatti;

Il RPA osserva che: “Considerata la modesta estensione dell'area in oggetto, e l'assenza di impatti significativi si può affermare che non verranno prodotti impatti di natura transfrontaliera.”

Rischi per la salute umana o per l'ambiente;

Il RPA si limita ad affermare che: - “La riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto non comporta alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente.”

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

Il RPA si limita ad affermare che: - “Non si prevedono impatti consistenti estesi nello spazio.”

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nel RAP ci si limita ad affermare: - “L'area oggetto dell'intervento non possiede speciali caratteristiche naturali. È interessata però dalla presenza di un vincolo paesaggistico archeologico, non scaturito dalla presenza accertata di valori archeologici, bensì dalla sua ubicazione in un'area di potenziale ritrovamento di materiali archeologici. Durante le operazioni di scavo i funzionari della locale Soprintendenza accerteranno l'eventuale presenza di reperti o frammenti archeologici. Riguardo ai valori limite di utilizzo intensivo del suolo, si precisa che la volumetria massima realizzabile all'interno delle zone omogenee “B1a”, nel caso particolare dell'area in oggetto, è coerente con l'utilizzo del suolo del contesto urbanizzato circostante.”

RILEVATO che in relazione al vincolo di natura paesaggistica, determinato dall'insistenza dell'area in oggetto all'interno di un'area di interesse archeologico (art. 142, lett. m) D.L. 42/04 e ss.mm.ii., occorre richiedere il parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il proponente nel RAP afferma che: - “... l'area risulta già fortemente antropizzata e urbanizzata, e pertanto non si produrranno impatti su aree o paesaggi.”

CONSIDERATO che in relazione agli effetti ambientali che l'attuazione della riclassificazione urbanistica dell'area potrebbe comportare sul quadro ambientale, nel RAP viene allegato un Quadro sinottico con individuate, in riferimento alle relative categorie, le pressioni specifiche attese dalla ritipizzazione dell'area e dal suo eventuale successivo insediamento, in base alle prescrizioni edificatorie della zona omogenea “B1a” (art. 10 NTA), come di seguito riportato:

Quadro sinottico delle Pressioni attese



<i>Categorie di pressione</i>	<i>Pressioni stimate a seguito della riclassificazione</i>	<i>Pressioni stimate a seguito dell'urbanizzazione</i>	<i>Componente ambientale interessata</i>
CONSUMI	/	- consumi della risorsa idrica; - impermeabilizzazione della parte abitata; - consumi energetici; - perdita di elementi "verdi"	- acqua; - suolo; - risorse energetiche; - ambiente biotico (vegetazione, biomassa)
EMISSIONI	/	- emissioni da riscaldamento; - emissioni da aumento del traffico locale; - produzione di acque reflue; - inquinamento luminoso; - rumore e vibrazione da aumento del traffico locale	- aria; - acqua; - ambiente fisico (rumore, vibrazione, inquinamento luminoso)
INGOMBRI	/	- volumi fuori terra delle opere edili	- paesaggio
INTERFERENZE	/	- aumento rifiuti solidi urbani; - incremento del traffico locale	- ecosistema urbano; - salute umana (per incremento rischio incidenti)

CONSIDERATO che in base alle pressioni sopra individuate, il Proponente ha redatto un ulteriore Quadro sinottico, con indicati gli impatti potenziali, legati alla successiva eventuale urbanizzazione dell'area e le mitigazioni suggeribili. Per cui si afferma:

- "... relativamente a consumi, emissioni e interferenze non sono attesi impatti rilevanti, nè si evidenziano particolari problematiche per le eventuali fasi di cantiere."

- Nella tabella sono suggerite le misure di mitigazione da adottare in fase di progettazione e realizzazione di insediamenti urbanizzati all'interno della superficie oggetto di proposta di riclassificazione, in particolare in riferimento a:

- adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici;
- adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo e al contenimento della impermeabilizzazione;
- al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche e al contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l'uso di fonti alternative).

Quadro sinottico degli impatti potenziali				
<i>Categorie di pressione</i>	<i>Impatti potenziali</i>	<i>Mitigazioni suggeribili</i>	<i>Soluzioni progettuali consigliate</i>	<i>Indicatori di monitoraggio eventuali</i>
CONSUMI	- consumo di suolo a prato;	- contenimento delle aree impermeabilizzate	- aree standard attrezzate a verde	- rapporto tra superficie impermeabile e superficie totale del lotto
	- incremento dei consumi idrici	- recupero delle acque piovane	- separazione delle acque bianche dalle acque nere	
	- incremento dei consumi energetici	- contenimento dei consumi energetici	- modalità costruttive che massimizzano il risparmio energetico;	- % energia alternativa utilizzata / energia totale utilizzata



			- valutazione dell'impiego di fonti energetiche alternative;	
EMISSIONI	- incremento emissioni da riscaldamento	- contenimento emissioni	- tecniche costruttive isolanti	
	- aumento inquinamento luminoso	- ottimizzazione corpi illuminanti	- soluzioni progettuali conformi al regolamento del piano di illuminazione	
			- realizzazione di nuovi parcheggi pubblici; - realizzazione strade e marciapiedi	
INGOMBRI	- volumi fuori terra degli edifici	- distribuzione degli edifici in relazione all'intorno esistente	- scelte architettoniche contestualizzate con l'intorno	
INTERFERENZE	- aumento impatti da traffico (numero veicoli, emissioni, rumore)	- integrazione della viabilità esistente con la viabilità di progetto PRG vigente	- realizzazione di nuovi parcheggi pubblici; - realizzazione strade e marciapiedi	

CONSIDERATO che nel RAP viene asserito che: - "... complessivamente la riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto e la sua eventuale futura urbanizzazione non risultano particolarmente impattanti, in quanto non interferiscono in modo negativo sulle risorse territoriali. Gli interventi a maggior impatto negativo sono limitati all'eventuale periodo di cantierizzazione e sono a carattere transitorio e temporaneo. Il ricorso a normali accorgimenti in fase esecutiva consentirà una ulteriore mitigazione di tali impatti. In senso generale si può quindi affermare che la ritipizzazione dell'area risulta pienamente compatibile con i caratteri territoriali presenti e può essere valutata come complessivamente sostenibile".

CONSIDERATO che nel RAP in conclusione viene riportata una sintesi schematica dei possibili impatti ambientali indotti dalla realizzazione di eventuali insediamenti urbanizzati sulle matrici ambientali.

Tabella di sintesi dei possibili impatti ambientali indotti

Aria	- emissioni dovute al riscaldamento degli edifici	- in fase di progettazione esecutiva dovranno essere valutate le soluzioni tecniche più idonee per abbattere le emissioni atmosferiche e al contempo aumentata l'efficienza energetica delle opere	Mitigabile
	- emissioni dovute all'incremento del traffico	- la nuova viabilità pubblica dovrà garantire percorsi più brevi e conseguente diminuzione delle emissioni atmosferiche	Mitigabile
Acqua	- modifica della superficie drenante	- gli interventi in progetto (edifici ad uso residenziale, sistemazione aree verdi, realizzazione di nuove strade e parcheggi pubblici) non dovranno costituire elementi di rischio per la risorsa idrica intesa come falda sotterranea. Ogni singolo intervento edilizio dovrà essere predisposto di opportune superfici o strumenti idonei per il corretto drenaggio delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle parti pavimentate, che dovranno essere recapitate	Mitigabile



		<i>previo eventuale trattamento in corso d'acqua superficiale. La vulnerabilità intrinseca nell'acquifero dovrà comunque restare invariata.</i>	
<i>Suolo</i>	<i>- riduzione della copertura naturale</i>	<i>- l'area oggetto di intervento, che si presenta allo stato attuale caratterizzata da terreni incolti, ha una superficie totale di mq 4.892,00. La porzione di superficie che non sarà interessata dalla presenza delle impronte dei fabbricati sarà destinata a servizi collettivi quali viabilità, parcheggi, aree pubbliche, verde attrezzato. Pur diminuendo parzialmente l'estensione della superficie naturale, dovrà essere mantenuto e potenziato il ruolo di protezione naturale del suolo per gli orizzonti sottostanti.</i>	<i>Mitigabile</i>
<i>Rumore</i>	<i>- incremento dovuto all'aumento del traffico veicolare e dei nuclei abitativi</i>	<i>- Gli interventi previsti e la natura dell'impatto indotto non dovranno modificare sostanzialmente l'attuale clima acustico dell'area.</i>	<i>Mitigabile</i>
<i>Energia</i>	<i>- consumo energetico</i>	<i>- al fine di conseguire gli obblighi normativi di risparmio energetico, da progetto è prevista la realizzazione di edifici in alta classe energetica</i>	<i>Mitigabile</i>
<i>Luminosità</i>	<i>- aumento dell'inquinamento luminoso legato ai centri urbani</i>	<i>- da progetto le aree oggetto di illuminazione dovranno essere dotate di apparecchi con ottime caratteristiche costruttive ad alta efficienza, lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche, eventuali accorgimenti anti abbagliamento</i>	<i>Mitigabile</i>
<i>Viabilità</i>	<i>- aumento del traffico veicolare</i>	<i>- le nuove strade e parcheggi di progetto dovranno costituire un miglioramento del sistema trasportistico comunale, facilitando la decongestione di alcune arterie cittadine</i>	<i>Mitigabile</i>

RILEVATO che per quanto attiene gli impatti generati dalla Variante proposta sulle componenti ambientali interessate le analisi risultano alquanto generiche e vaghe. Si rileva in particolare che relazione alle componenti ambientali: - *“Acqua, Suolo, Viabilità, vegetazione e paesaggio”*, nel RAP non viene fornito, se non per brevi cenni, alcun elemento conoscitivo, quali ad esempio non viene indicata la percentuale di suolo impermeabilizzato (consumo di suolo), né viene riportato alcun dato sui consumi idrici e sull'incremento di traffico derivanti dalla nuova destinazione urbanistica, derivante dal potenziale notevole incremento volumetrico pari a 12.230,00 mc. Per quanto riguarda le componenti ambientali *“vegetazione e paesaggio”*, si rileva altresì che non viene compiuta alcuna analisi sui valori percettivi dell'attuale contesto paesaggistico, né viene fornito alcun elemento conoscitivo della vegetazione esistente nell'area d'interesse, né viene fornita alcuna analisi sull'incidenza connessa alla variazione della percezione visiva a seguito dell'inserimento degli interventi futuri, il proponente invero si limita ad asserire in maniera vaga e generica a pag.31 del RAP: - *“...L'area oggetto dell'intervento non possiede speciali caratteristiche naturali. ... L'area risulta già fortemente antropizzata e urbanizzata, e pertanto non si produrranno impatti su aree o paesaggi.”*



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

CONSIDERATO che l'area d'interesse, secondo i Regimi Normativi del Piano Paesaggistico ricade nell'*Ambito 9, "Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)" della Provincia di Messina, individuata dal Paesaggio Locale 12 b, regolato dall'art.32 delle N.T.A del P.P.* soggetta a vincolo di tutela di livello 1 – oltre a risultare tra le aree di interesse archeologico.

RILEVATO che in relazione al vincolo paesaggistico archeologico ai sensi dell'art.142, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), il Proponente si limita ad asserire: - *L'area oggetto dell'intervento ... è interessata ... dalla presenza di un vincolo paesaggistico archeologico, non scaturito dalla presenza accertata di valori archeologici, bensì dalla sua ubicazione in un'area di potenziale ritrovamento di materiali archeologici. Durante le operazioni di scavo i funzionari della locale Soprintendenza accerteranno l'eventuale presenza di reperti o frammenti archeologici.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente la "*Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n. n. 453/2020*".

CONSIDERATO che la procedura di che trattasi ha ad oggetto una Variante urbanistica di un'area sita nel Comune di Milazzo, identificata catastalmente al foglio di mappa n. Foglio 6 particelle 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1232, 2371 e 2372, di superficie complessiva pari a mq.4892,00, ricadente in zona Servizi "SP", in particolare servizi di verde attrezzato, regimentata dall'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e in minima parte in "Mobilità di Piano".

CONSIDERATO il comune di Milazzo è dotato di un Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1986 ed approvato, con prescrizioni, dall'Assessore Regionale per il Territorio e per l'Ambiente con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38, parte I, del 5 agosto 1989. Le Norme Tecniche di Attuazione dell'anzidetto strumento urbanistico generale sono quelle approvate dall'Assessorato con decreto n. 958/89 del 24 luglio 1989 integrate con le modifiche introdotte con il successivo decreto n. 434 del 9 giugno 1993. Con deliberazione n. 90/CC del 20 settembre 2004, del Commissario regionale nominato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato approvato, lo "Schema di Massima" della Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Per ragioni temporali, il Piano e le sue Varianti non sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), essendo stata questa procedura introdotta successivamente.

CONSIDERATO che l'area nello Schema di Massima del PRG, adottato dal Commissario Regionale ad Acta con deliberazione n. 90/C.C. del 20.09.2004, ha mantenuto la destinazione a Servizi.

CONSIDERATO che per l'area oggetto di Variante, i vincoli urbanistici del P.R.G., preordinati all'esproprio sono decaduti, pertanto, è attualmente classificata come Zona Bianca, per cui a seguito di tale decadenza dei vincoli il Proponente ha chiesto al Comune di procedere all'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area sopra specificata. Nel silenzio serbato dall'Ente Comunale, veniva proposto un ricorso amministrativo che si concludeva con sentenza TAR n. 453/2020 con la quale si ordinava al Comune di provvedere ad attribuire all'area una destinazione urbanistica. Ai fini della riclassificazione urbanistica dell'area in oggetto, il Commissario ad acta, ha ritenuto appropriato proporre per l'intero lotto in questione la nuova destinazione urbanistica di zona "B1a".



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

CONSIDERATO che l'attribuzione della Zona Territoriale Omogenea "B1a", proposta per il lotto è normata dall'art. 10 delle N.T.A. del vigente nel P.R.G., il quale prescrive che in tale zona sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzioni, nuove costruzioni con destinazione residenziale, con densità edilizia territoriale massima pari a di 2,5 mc/mq, per la quale sarà quindi possibile realizzare **un volume massimo di 12.230,00 mc. per un numero di abitanti da insediare pari a n.153.**

CONSIDERATO che, stante alle dichiarazioni riportate nel RAP, in relazione al volume di nuova costruzione realizzabile, sopra citato, occorrerà prevedere la cessione (o monetizzazione) a favore del Comune di aree da destinare a spazi pubblici e servizi di interesse collettivo in ragione di una superficie mq 1.223,00 ed in particolare si dovranno cedere le seguenti superfici: per parcheggi 382,50 mq, per verde attrezzato 688,50 mq, per istruzione 688,50 mq, per servizi 306,00 mq, per verde e sport 688,50 mq.

CONSIDERATO che nel RAP si afferma che: - ... all'interno della nota prot. n. 53237 del 31-07-2020 del Commissario ad acta, viene precisato che la riclassificazione urbanistica proposta dovrà essere attuata mediante "Accordo urbanistico" ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 19/2020. Tale riclassificazione risponde ai principi di cui al comma 2 dello sopra citato articolo, in quanto consente al Comune di Milazzo di orientare le soluzioni urbanistiche del piano attuativo a quanto indicato dall'art. 34 della L.R. n. 19/2020, nonché il soddisfacimento dell'interesse pubblico consistente, tra l'altro, nella realizzazione del collegamento viario tra piazza XXV Aprile (uscita "Centro" dell'Asse Viario), la via Maio Mariano e il litorale di Ponente.

CONSIDERATO che quanto asserito nel RAP, sul soddisfacimento dell'interesse pubblico, consistente nello specifico, stante alle dichiarazioni del Proponente: "... nella realizzazione del collegamento viario tra piazza XXV Aprile (uscita "Centro" dell'Asse Viario), la via Maio Mariano e il litorale di Ponente", non è stato rappresentato nella documentazione posta in allegato, per cui non risulta chiaro l'intervento proposto.

CONSIDERATO e VALUTATO che il richiamato Art. 34, della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 – Norme per il governo del territorio, inerente il Contenimento del consumo di suolo, non si può ritenere confacente alla proposta di cui in oggetto in quanto ai commi 1 e 2 recitano testualmente: - 1. *In coerenza con i principi e gli indirizzi dell'Unione europea, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato.* 2. *Il consumo di suolo è consentito, entro il limite massimo del dieci per cento della superficie del territorio urbanizzato, esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate di interesse pubblico dalla normativa vigente, nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. A tale scopo, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, sono necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino consumo di suolo.*

CONSIDERATO dalla disamina del P.A.I. Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico nella zona in oggetto non sono presenti vincoli, idraulici, geomorfologici, dei dissesti.

CONSIDERATO che, attraverso la consultazione delle cartografie tematiche disponibili sul Geoportale della Regione Siciliana (Fonte: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it>), l'area oggetto di intervento nella cartografia dei Siti Rete Natura 2000, non ricade all'interno di Siti della Rete Natura 2000 di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS o ZSC), infatti l'area d'interesse dista circa km 3,00 dal punto più vicino rispetto al sito ZSC ITA030032, denominato Capo Milazzo.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

CONSIDERATO e VALUTATO che l'area di intervento è sottoposta al vincolo sismico e che il comune di Milazzo ricade, secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003 e successivamente modificata con la D.G.R. n. 81 del 24 febbraio 2022, in zona sismica 2, Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti, per il quale dovrà essere acquisito il parere del Genio Civile di Messina;

CONSIDERATO che dalle informazioni del RAP nonché dalle documentazioni (cartografie) poste in allegato, non è chiaro la parte di superficie dell'area oggetto di V.U. destinata al "SP" e quella destinata a in "Mobilità di Piano", anche se viene dichiarato in maniera vaga che quest'ultima è in minima parte.

CONSIDERATO E VALUTATO che, attraverso la consultazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, risulta che il comune di Milazzo ricade nell'Ambito 9, "Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)" della Provincia di Messina e che in particolare l'area interessata dall'intervento in tale ambito, è individuata dal Paesaggio Locale 12 b, (regolato dall'art.32 delle N.T.A del P.P.), soggetta a vincolo di tutela di livello 1.

CONSIDERATO E VALUTATO che, secondo il D. Lgs n. 42/2004 - "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii. l'area interessata dall'intervento è sottoposta a provvedimento tutorio ai sensi dell'articolo 142 lett. m "aree di interesse archeologico".

CONSIDERATO che le N.T.A del P.P. all'art. 32 Paesaggio locale 12 "Pianura e penisola di Capo Milazzo" riportano tra l'altro che: - ... *L'area individua una porzione territoriale variegata, ricca di entità biotiche, abiotiche, percettive ed antropiche di altissimo valore, ma anche di contraddizioni fruttive che hanno determinato gravi danni al paesaggio e minacciano di distruggere un importante patrimonio ambientale e culturale. Punto focale dell'unità di paesaggio è la penisola di Capo Milazzo, contraddistinta da peculiarità geomorfologiche, naturali ed antropiche che la rendono un raro esempio di equilibrata azione sinergica tra natura ed evoluzione storica del territorio. ... Numerosi reperti archeologici testimoniano l'evoluzione storica della penisola, già abitata in epoca preistorica. ...*

CONSIDERATO che per il Paesaggio Locale 12b. "Centro storico di Milazzo ed aree di espansione - Livello di Tutela I" le N.T.A. del P.P. prevedono tra gli Obiettivi specifici per la Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico le seguenti misure orientate a: ... - *ricerca e conservazione del patrimonio archeologico; - tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia"; ... - salvaguardia degli ambienti naturali che ancora caratterizzano la linea costiera (vegetazione spontanea od introdotta e storicizzata, litorale sabbioso/ roccioso) ed i pendii collinari interni; ... - contenimento del consumo di nuovo suolo agricolo.*

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione alla Componente Ambientale Paesaggio il Proponente non ha fornito esaustivi elementi conoscitivi sullo stato di fatto dell'area e del contesto paesaggistico ambientale interessato e sui potenziali impatti generati dalla proposta di variante in oggetto su detta componente, se non per brevi cenni, infatti nel RAP a pag.31, nella Tabella 4, al punto 7. "Impatti su aree e paesaggi" ci si limita ad asserire in maniera vaga e generica "... *L'area risulta già fortemente antropizzata e urbanizzata, e pertanto non si produrranno impatti su aree o paesaggi.*"

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto riguarda la componente ambientale "paesaggio", non viene compiuta alcuna analisi sui valori percettivi dell'attuale contesto paesaggistico, né viene fornita alcuna analisi sull'incidenza connessa alla variazione della percezione visiva, né viene fatto alcun cenno su come gli interventi futuri della proposta di V.U. verranno armonizzati con il contesto paesaggistico circostante, infatti in



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

relazione alla peculiarità del contesto ambientale interessato, nel RAP, ci si limita infatti ad affermare a pag. 35, che le Soluzioni progettuali consigliate che verranno compiute saranno basate su: - “... *scelte architettoniche contestualizzate con l'intorno.*”

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione al vincolo paesaggistico archeologico ai sensi dell'art.142, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), il Proponente nel RAP a pag. 31, nella Tabella 4, al punto 6. Facendo riferimento al “*Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa : a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità ambientale; c) dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo*”, si limita ad asserire: - *L'area oggetto dell'intervento ... è interessata ... dalla presenza di un vincolo paesaggistico archeologico, non scaturito dalla presenza accertata di valori archeologici, bensì dalla sua ubicazione in un'area di potenziale ritrovamento di materiali archeologici. Durante le operazioni di scavo i funzionari della locale Soprintendenza accerteranno l'eventuale presenza di reperti o frammenti archeologici.*

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione al vincolo di natura paesaggistico archeologico ai sensi dell'art.142, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), occorre richiedere il parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Messina.

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione alla componente ambientale: - “*Suolo*”, nel RAP non viene fornito, se non per brevi cenni, alcun elemento conoscitivo, quale ad esempio non viene indicata la percentuale di suolo impermeabilizzato.

CONSIDERATO E VALUTATO che in relazione agli impatti potenziali sulla componente ambientale “*Acqua*”, nel RAP non viene fornita, alcuna analisi legata alla successiva eventuale urbanizzazione dell'area, quale ad esempio non viene riportato alcun dato sull'incremento dei consumi idrici, né viene fatto cenno sugli accorgimenti che verranno utilizzati ai fini del risparmio idrico ed al recupero delle acque meteoriche.

CONSIDERATO che nel RPA non sono stati oggetto di trattazione gli eventuali effetti dal punto di vista ambientale, derivanti dall'aumento del traffico veicolare indotto dalla proposta di Variante, e non è stato riportato alcun dato o studio sul potenziale impatto ambientale relativo la componente qualità dell'aria e rumore a garanzia della vivibilità dei luoghi e per la salute pubblica.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RAP, ci si limita, attraverso un Quadro sinottico a riportare in maniera vaga e approssimativa alcune misure di mitigazione da adottare, secondo quanto riferito dal Proponente, in fase di progettazione e realizzazione degli insediamenti urbanizzati all'interno della superficie oggetto di proposta di riclassificazione, per le quali a pag 34 viene asserito genericamente: - “... *sono suggerite le misure di mitigazione da adottare in fase di progettazione e realizzazione di insediamenti urbanizzati all'interno della superficie oggetto di proposta di riclassificazione, in particolare in riferimento a:*

- *adozione di tecniche progettuali (architettoniche e strutturali) rispondenti a criteri ecologici;*
- *adozione di scelte finalizzate al risparmio di suolo e al contenimento della impermeabilizzazione;*
- *al risparmio e al riuso delle risorse idriche e al contenimento delle emissioni (con particolare attenzione agli aspetti energetici con preferenza per l'uso di fonti alternative).*

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto riguarda la componente ambientale vegetazione del RAP non viene fornito alcun elemento conoscitivo della vegetazione esistente nell'area d'interesse, il proponente infatti si limita ad asserire in maniera vaga e generica a pag.36 del RAP “...*L'area oggetto d'intervento. ... allo stato attuale caratterizzata da terreni incolti ...*”



VALUTATO che nel RPA non vengono evidenziati impatti in fase di esercizio quali quelli legati al consumo di suolo, all'aumento dei carichi veicolari che interesseranno il sistema viario di pertinenza;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RAP non sono stati analizzati gli impatti cumulativi.

CONSIDERATO E VALUTATO che complessivamente il RPA risulta carente e non risponde ai contenuti previsti dall'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che in particolare nel quadro conoscitivo ambientale del RAP è necessario approfondire la caratterizzazione e i potenziali impatti relativi alle componenti ambientali maggiormente interessate dalle azioni previste dalla Variante Urbanistica.

CONSIDERATO E VALUTATO che per quanto attiene degli impatti generati dalla Variante proposta sulle componenti ambientali interessate le analisi risultano alquanto generiche e vaghe.

CONSIDERATO E VALUTATO che nel RAP ci si limita a riportare i dati inerenti il fabbisogno dei Servizi, e non vengono forniti elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di aree destinate a scopi residenziali, nella considerazione che l'ultima approvazione dello strumento urbanistico vigente del comune di Milazzo, a cui fa riferimento la Proposta di V.U. in oggetto - Variante Generale al Piano Regolatore Generale "Schema di Massima" – che risale alla deliberazione del Commissario regionale nominato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 90/CC del 20 settembre 2004, risulta datata.

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050; a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RAP per quanto attiene il consumo di suolo, ci si limita ad affermare, a pag. 31: - *"Riguardo ai valori limite di utilizzo intensivo del suolo, si precisa che la volumetria massima realizzabile all'interno delle zone omogenee "B1a", nel caso particolare dell'area in oggetto, è coerente con l'utilizzo del suolo del contesto urbanizzato circostante"*.

CONSIDERATO e VALUTATO che con la Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006 l'Unione Europea ha posto l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo e ha sottolineato la necessità di mettere in atto buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e in particolare l'impermeabilizzazione (soil sealing), e che questo obiettivo è stato richiamato nel 2011, con la Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nella quale si propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.

CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea *"Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"*, determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie.

CONSIDERATO E VALUTATO che il rapporto preliminare ambientale risulta carente nella parte in cui non esamina e argomenta analiticamente ed esaustivamente gli impatti diretti e indiretti che potrebbero essere generati dalla Variante Urbanistica.

CONSIDERATO E VALUTATO che non risulta giustificato e attualizzato il fabbisogno di edilizia di espansione e, conseguentemente, il consumo di suolo generabile dalla proposta di Piano.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]

VALUTATO che nel RPA non è stata effettuata un'adeguata analisi per la valutazione degli impatti che potrebbero generarsi con l'attuazione della V.U. in oggetto soprattutto in termini di consumo del suolo e sulle componenti paesaggio, vegetazione e salute pubblica;

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di V.U. potrebbe determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATO e VALUTATO altresì che non è possibile escludere che la proposta di di V.U. in oggetto, determini potenziali impatti sulle componenti ambientali suolo, atmosfera, rumore, mobilità e trasporti, vegetazione e paesaggio e che potrebbe avere incidenze significative sul sito stesso;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

parere motivato di assoggettabilità alla Procedura di VAS (ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) relativa alla "*Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo in esecuzione della sentenza TAR Sicilia Sez. III di Catania n. 453/2020*".

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.